

ALLEGATO "A" N. 6731

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)

È costituita con sede nel comune di Cagliari la "Mesa Noa Food Coop Società Cooperativa", con denominazione abbreviata "Mesa Noa Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove

Art.2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissidenti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa affonda le sue radici negli ideali e nei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione e disuguaglianza.

La Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa, condivide e promuove i principi dell'autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo. Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale ed economica dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell'economia solidale.

La cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata si prefigge lo scopo di offrire ai soci prodotti e servizi nell'ambito delle attività indicate nell'oggetto sociale alle migliori condizioni socioeconomiche e qualitative.

La Cooperativa si propone inoltre di:

- a) tutelare il diritto alla salute e ad una informazione libera e trasparente, in particolare in materia di alimentazione e consumo;
- b) promuovere la formazione e l'autoformazione e aggregazione delle persone;
- c) promuovere la costruzione di comunità, la coesione sociale, favorire l'inclusione delle persone economicamente svantaggiate e assicurare a tutti i soci la piena accessibilità al cibo di qualità;
- d) sviluppare rapporti diretti tra produttori e consumatori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco favorendo l'economia delle comunità locali;
- e) sostenere progetti innovativi nel campo della coltivazione, dell'allevamento, della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- f) favorire lo sviluppo della cooperazione su base locale,

nazionale e internazionale;

- g) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente;
- h) contribuire al rafforzamento del tessuto economico e sociale della comunità attraverso la produzione e l'offerta di beni e servizi rivolti al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono;
- i) valorizzare le risorse umane, le tradizioni e i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile poiché svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci cooperatori, riservandosi la possibilità di operare anche con terzi.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa intende realizzare le seguenti attività:

- a) acquisto di generi alimentari e non alimentari, da fornitori appositamente selezionati in ambito prioritariamente regionale, finalizzato alla distribuzione ai soci, con riserva di vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;
- b) distribuzione di prodotti alimentari ed altri beni di consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- c) il trasporto e la consegna a domicilio dei beni predetti;
- d) produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti;
- e) realizzazione di patti con i produttori per la programmazione delle produzioni, la co-produzione, il prefinanziamento e la condivisione dei rischi;
- f) promozione, creazione, organizzazione e partecipazione ad accordi di filiera, reti, partenariati, locali, regionali, nazionali e internazionali;
- g) promozione e realizzazione di forme di commercio e-quo-solidale;
- h) svolgimento di attività sociali e caritative volte al recupero, trasformazione e distribuzione di alimenti;
- i) organizzazione di servizi, nonché attività sociali, culturali e ricreative;
- j) organizzazione, promozione, gestione di attività di formazione; nonché di piani e iniziative educative e didattiche, anche presso terzi, scuole, enti ecc, in tema di produzione e consumo sostenibile, riciclo e recupero, responsabilità sociale d'impresa, educazione alimentare, cucina, conservazione e trasformazione di alimenti e su altri temi riconducibili all'attività della cooperativa;
- k) Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- l) Commercio al minuto e/o all'ingrosso in proprio o per conto di terzi, in postazioni fisse e/o mobili, in tutte le

forme previste dalla legge ivi compresa quella telematica,

dei prodotti alimentari;

m) Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande esercitata anche attraverso l'impiego di velocipedi e mezzi attrezzati per l'esercizio dell'attività;

n) commercio al dettaglio di cibo e bevande tramite distributori automatici;

o) progettazione, gestione attività di studio, ricerche di mercato, sociali e statistiche, rilevazioni statistiche, raccolta ed elaborazione di informazioni, stampa, pubblicazione e diffusione degli atti;

p) promozione, progettazione e realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, e in specifico alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata;

q) ristorazione, gestione punti di ristoro, somministrazione di pasti e bevande, servizi catering e banqueting;

r) utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l'associazionismo esistente nell'ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i propri interessi;

s) realizzazione di economie attraverso acquisti comuni di beni e servizi;

t) progettazione e realizzazione diretta di campagne pubblicitarie e di promozione della cooperativa e dei valori che la contraddistinguono;

u) attività di erogazione in forma diretta e/o indiretta e organizzazione di servizi ai soci attraverso la ricerca di prestatori di servizi e beni rivolti al soddisfacimento dei bisogni dei soci a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di consulenza, di assistenza ecc.

v) organizzazione fiere, mostre, mercati, campagne di cultura alimentare, eventi enogastronomici nonché organizzazione, allestimento animazione e gestione di incontri, congressi, tavole rotonde comprese le attività di service

w) progettazione, produzione e commercio di gadget, abbigliamento e indumenti da lavoro.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché a-

dottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle informative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- raccogliere conferimenti in denaro, anche a fini di previdenza integrativa, nonché prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da altri Enti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa, prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche che hanno la capacità di agire, condividono le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa e intendono acquistare i beni e i servizi da essa offerti per soddisfare le esigenze

di consumo personali e del proprio nucleo familiare. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, né coloro che hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, ovvero esercitano in proprio imprese identiche o affini e si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa medesima.

Possono essere soci anche le persone giuridiche e soggetti giuridici di varia natura che condividono le finalità e gli scopi sociali della cooperativa e che intendono acquistare i beni e servizi per soddisfare le esigenze di consumo della propria attività e che contribuiscono al funzionamento della Cooperativa attraverso la partecipazione a tutte le fasi di gestione dell'emporio e della Cooperativa medesima, secondo le proprie competenze aziendali, secondo quanto stabilito nel regolamento dei soci.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituisce cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di

Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

per le persone fisiche:

- a) il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;
- c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- d) l'impegno al versamento delle quote sottoscritte;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale.

Per le persone giuridiche:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, codice fiscale e partita iva, indirizzo di posta elettronica, anche certificata e il numero di fax;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'eventuale nomina di delegati;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute negli artt. 47 e seguenti del presente statuto;
- h) copia dello statuto sociale;
- i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei

requisiti di cui al precedente art. 5, e le condizioni previste dal regolamento interno, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Patto di autogestione)

Le attività necessarie al funzionamento della Cooperativa sono svolte in modalità di autogestione, ovvero grazie alla partecipazione dei soci cooperatori a tutte le fasi di gestione dell'emporio e della Cooperativa medesima, secondo quanto stabilito nel regolamento dei soci.

A tal fine e salvo particolare esonero per età, salute o altro motivo, il socio cooperatore aderisce al patto sociale di autogestione e mette a disposizione della Cooperativa, a titolo gratuito, una quota predeterminata del proprio tempo di vita per l'esecuzione di un'attività liberamente scelta e finalizzata alla gestione della Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- . del capitale sottoscritto;
- . della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- . del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- . della quota associativa annuale determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'attivazione ed esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale con la Cooperativa.

d) a contribuire al perseguitamento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

e) ad osservare il patto sociale di autogestione svolgendo il proprio incarico cooperativo, salvo i casi di esonero per motivi di età, salute o altro così come da regolamento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.

Le comunicazioni della Cooperativa aventi carattere generale sono rese note ai soci tramite avviso scritto affisso nell'apposita bacheca presso la sede sociale, oppure inviato con e-mail, o altro mezzo equivalente. Le comunicazioni della Cooperativa destinate a singoli soci sono trasmesse agli interessati tramite e-mail, salvo diversa opzione effettuata dal socio nella domanda di ammissione o successivamente ad essa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o morte del socio.

Per le persone giuridiche, la qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione.

Art. 11 (Recesso e esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste ai successivi artt. 47 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-

fronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che non utilizzi più i servizi della cooperativa, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) Che arrechi gravi danni materiali o morali alla Cooperativa

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 47 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione degli Organismi di conciliazione e arbitrato, come regolato dagli artt. 47 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, con un loro rappresentante, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità previste dall'articolo seguente.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Le quote che nel termine di un anno non siano state rimborsate per cause non imputabili alla Cooperativa saranno devolute alla riserva legale con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Art. 16 (Conferimenti dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna.

Art. 17 (Trasferimento azioni dei soci finanziatori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve

comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 18 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero di voti attribuiti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

Sulle emissioni di azioni destinate al socio finanziatore è escluso il diritto di opzione dei soci cooperatori.

I soci finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci finanziatori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero di amministratori non superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, ad eccezione dell'art. 9 lett. e).

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

La Cooperativa può emettere azioni correlate (art. 2350 del codice civile), azioni privilegiate (art. 2348 del codice civile), azioni riscattabili (art. 2437-sexies del codice civile); in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di Assemblea straordinaria.

Nei confronti dei soci finanziatori, diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai re-

golamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di socio sovventore in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di azioni di partecipazione cooperativa in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari all'importo determinato dalla Assemblea che istituisce il fondo di sviluppo tecnologico e di potenziamento aziendale di cui al precedente art.4.

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-

ra di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 24 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 100.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 26 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO - PRESTITO SOCIALE

Art. 27 (strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguen-

ti del codice civile, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 38 lett. d) punto 2;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di diritto di voto nonchè al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 28 (Prestito sociale)

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 del codice civile in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00 Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
 3. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 4. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 32 (Ristorni)

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può deliberare la restituzione di parte del prezzo pagato da ogni socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, a titolo di ristorno, nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento, non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno.

I ristorni potranno essere assegnati anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

TITOLO VII

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Art. 33 (Organì sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 34 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) avviso, comunicato ai soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- b) lettera raccomandata postale A.R. o a mano o attraverso PEC (posta elettronica certificata), inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza;
- c) pubblicazione dell'avviso sulla bacheca di ogni punto vendita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui a titolo esemplificativo: l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, nel domicilio risultante dal libro soci, Fax, e-mail, whatsapp, sms al numero fornito dal socio interessato con regolare consenso.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20 nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
6. procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabi-

le;

7. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi;
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
11. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
12. Delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 32 del presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 31.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 37 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 38 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22 , secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Art. 40 (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice presidenti qualora non via abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
- g) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi consorziati;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili anche in altri comuni;
- l) determinare il compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, degli Amministratori investiti di particolari incarichi sociali continuativi, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea;
- m) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione l'adozione

delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa;
- c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. In tali casi si applica l'art. 2436 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare aspetti operativi della gestione delle attività ad appositi gruppi di lavoro, che può essere composto sia da Consiglieri che da Soci, regolati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o PEC o altri mezzi idonei di comunicazione informatizzata, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, o SMS o altri mezzi idonei di comunicazione informatizzata, in modo che gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno

svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

Gli Amministratori non hanno diritto a compensi, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 45 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

In caso di più Vice presidenti, spettano al Vice presidente più anziano.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 46 (Organo di controllo e controllo contabile)

L'Organo di controllo è nominato quando ciò sia imposto dalla legge e quando la nomina sia deliberata dall'assemblea.

L'Organo di controllo, se consentito dalla legge, può essere costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o da un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi. Se l'Organo di controllo è un collegio sindacale, devono essere nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci così nominati devono essere soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e l'Organo di controllo è un collegio sindacale integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro allo stesso collegio può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.47 (Conciliazione e arbitrato)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la Cooperativa ed i soci e tra la Cooperativa ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni

dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che

le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n° 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.48, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di propensionibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 48 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 200.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Cooperativa.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo non è impugnabile salvo quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs 5/2003 quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-

re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti.

Art. 49 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 50 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie .

Art. 52 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 54 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

GIOVANNA MARIA DEIANA

MASSIMO PLANTA

TIZIANA DIANA

GERALDINE DUPIN

RAMONA BAVASSANO

FARRIS ALESSANDRA

STEFANO LOI

NICOLA PILI

DIEGO PORTAS

DOTTOR MICHELE PUXEDDU - NOTAIO -

Io sottoscritto Dottor Michele Puxeddu certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del dell'art.23, comma 5 del D.lgs 7 Marzo 2005 n.82.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.